

N. 00558/2010 REG.SEN.

N. 01106/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2003, proposto da:  
Ditta Ecorec Snc di Matera Riccardo & C., rappresentata e difesa  
dagli avv. Graziano Dal Molin ed Ornella Del Frate, con domicilio  
eletto presso il loro studio in Milano, via Leopardi, 22;

***contro***

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello  
Mandarano e Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso  
l'Avvocatura Comunale in Milano, Via della Guastalla, 8;

***per l'annullamento***

del diniego delle domande di autorizzazione edilizia in sanatoria del  
13.12.1997 e del 29.5.1998, emanato dal dirigente del Settore  
Concessioni ed Autorizzazioni edilizie del Comune di Milano in data  
20.1.2003 e notificato alla ditta il successivo 13.2.2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Alessandro Dal Molin, in sostituzione di Graziano Dal Molin, per la società ricorrente; Antonello Mandarano per il Comune di Milano;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con nota in data 13.12.1997, il sig. Riccardo Matera, allora titolare della ditta Imballaggi Matera Snc, chiedeva al Comune di Milano il rilascio di autorizzazione in sanatoria per opere realizzate in Via Tertulliano n. 88.

A fronte di una determinazione negativa del Comune in data 25.3.1998, lo stesso sig. Matera chiedeva un riesame della pratica all'Amministrazione, con ulteriore istanza del 29.5.1998.

Con provvedimento del 20.1.2003 del Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie, l'autorizzazione in sanatoria era però definitivamente negata, sia per contrasto del progetto con la destinazione di zona (Verde Comunale, VC), sia per l'aumento della superficie lorda di pavimento (slp), cagionata dall'intervento edilizio. Contro il citato provvedimento di diniego, era proposto il presente ricorso (nel frattempo la "Imballaggi Matera Snc" aveva mutato la

propria denominazione sociale in “Ecorec Snc di Matera Riccardo”), per un solo motivo, vale a dire eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e per erronea qualificazione dell’abuso.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 25.2.2010, la causa era trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. Nell’unico mezzo di ricorso, si sostiene che l’intervento di cui alla domanda di sanatoria debba qualificarsi come risanamento conservativo e non come nuova costruzione, in quanto si tratterebbe di edificazione di tettoie molto risalenti nel tempo ed oggetto di parziali aggiustamenti dopo un incendio nel 1995.

Tale asserzione difensiva è però smentita dalla lettura della documentazione versata in atti dalla difesa comunale (relazione tecnica con allegate planimetria e fotografie), dalla quale risulta l’esistenza, sull’area dell’esponente, di tre tettoie con collocazione diversa rispetto alle quattro originarie (cfr. all. 1 al doc. 1 della resistente), oltre che di containers ad uso uffici e servizi igienici e di un manufatto in muratura e copertura piana a ridosso della preesistente cabina elettrica in muratura.

Le nuove tettoie ed i containers non possono essere reputati come il risultato di un intervento di risanamento conservativo, trattandosi

invece di strutture realizzate ex novo e destinate ad una stabile e duratura utilizzazione, per cui correttamente sono state qualificate dal Comune come nuove costruzioni, non rispondendo le stesse ad esigenze contingibili del proprietario, ma essendo invece destinate ad un uso continuativo (sulla qualificazione di un manufatto-container come "costruzione", necessitante di titolo edilizio, in quanto rivolta a soddisfare stabilmente esigenze di utilizzo, si vedano: TAR Emilia-Romagna, sez. II, 21.10.2009, n. 1922 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16.7.2002, n. 4141).

Trattandosi, quindi, di costruzioni realizzate abusivamente su un'area avente destinazione a Verde Comunale, in quanto inserita in un parco, legittimamente l'Amministrazione ha negato la sanatoria edilizia richiesta.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Carmine Maria Spadavecchia, Presidente FF

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO